

STATUTO DEL COMITATO PROMOTORE DENOMINATO "No ovovia"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituito, ai sensi degli artt. 39 e ss. c.c., il Comitato promotore denominato "No ovovia".
La sede del Comitato è fissata a Trieste alla Via di Romagna n. 31. Il Comitato avrà quali contatti di riferimento il seguente indirizzo e-mail info@noovovia.it e il seguente indirizzo pec comitatonooovovia@pec.it.

Art. 2 - Scopo e finalità

Il Comitato non ha scopo il lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo.
Esso intende, come scopo primario, promuovere l'indizione di un referendum consultivo, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Comune di Trieste approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 205 del 16 ottobre 1991 e successive modificazioni, relativamente alla realizzazione del progetto denominato "Cabinovia metropolitana Trieste - Porto Vecchio - Carso", nonché promuovere la campagna diretta a sostenere la vittoria del voto "NO" al quesito referendario "Volete voi che sia realizzato il progetto denominato Cabinovia metropolitana Trieste - Porto Vecchio - Carso?", nonché, in ogni caso, organizzare forme di partecipazione della cittadinanza volte ad individuare modelli alternativi di mobilità sostenibile da realizzare nell'ambito del Comune di Trieste.

Il Comitato, in particolare, si prefigge lo scopo di porre in essere le seguenti attività, che si indicano a scopo esemplificativo e non esaustivo:

- raccogliere firme per la promozione del referendum consultivo;
- porre in essere gli adempimenti necessari alla proposizione del quesito referendario;
- sostenere la vittoria del voto "no" al referendum consultivo;
- porre in essere le attività informative e di promozione della Campagna a supporto della vittoria del voto "no" al quesito referendario, anche utilizzando il logo della Campagna ed il materiale predisposto per tale finalità;
- organizzare iniziative volte a sostenere la vittoria del voto "no" al referendum consultivo;
- favorire la presenza di professionisti e tecnici che sostengono le ragioni a supporto della vittoria del voto "no", esplicitando le ragioni tecniche di non fattibilità della realizzazione del progetto;
- favorire la partecipazione effettiva delle persone al referendum consultivo;
- raccogliere contributi e fondi per l'autofinanziamento della Campagna referendaria.

Art. 3 - Soci fondatori e modalità di adesione per i soci sostenitori

Sono soci fondatori del Comitato, in quanto sottoscrittori dell'atto costitutivo, i Signori William STARC, Bruno GREGO, Andrea WEHRENFENNIG, Elena DECLICH, Gabriella ROBBA e Glauco RIGO.

I soci fondatori sono gli organizzatori del Comitato, danno corso alla costituzione del Comitato e assumono la gestione dei fondi raccolti onde destinarli allo scopo del Comitato.

I soci fondatori aderiscono in via costitutiva al Comitato e contestualmente versano la quota pari ad euro 100,00 (cento//00) ai fini della costituzione del fondo di dotazione iniziale.

Potranno aderire al Comitato, in qualità di soci sostenitori, altre persone fisiche o giuridiche o altri enti che abbiano interesse alla realizzazione degli scopi e delle finalità del Comitato, così come delineati all'art. 2 del presente Statuto.

Acquisiscono la qualità di soci sostenitori coloro i quali presentino la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, da depositare presso la sede del Comitato o da inviare all'indirizzo e-mail info@noovovia.it, e siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo, che delibera l'ammissione con la maggioranza di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Per acquisire la qualità di socio è richiesto ai nuovi aderenti il versamento di una quota annuale almeno pari ad euro 25,00 (venticinque//00). La prima quota è da versare contestualmente all'ammissione e le successive quote di adesione annuali entro il giorno 1° marzo degli anni successivi.

L'iscrizione comporta l'adesione agli scopi ed alle finalità per le quali il Comitato è stato costituito, nonché l'impegno a partecipare alla vita associativa, collaborando alla ideazione ed alla realizzazione delle iniziative secondo le proprie possibilità.

In ogni caso il Comitato potrà acquisire fondi di qualsiasi entità da qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica, o ente, senza che per ciò tali soggetti acquisiscano la qualità di soci.

Art. 4 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza richiesta dall'art. 8 del presente Statuto, qualora:

- il socio tenga comportamenti contrastanti con gli scopi e le finalità del Comitato;
- il socio ponga in essere persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento del contributo fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Durata

Il Comitato sarà sciolto al momento del raggiungimento del proprio scopo.

L'Assemblea degli aderenti a maggioranza dei 2/3 dei presenti, con voto conforme dei 2/3 dei soci fondatori, può deliberare lo scioglimento anticipato del Comitato.

Il Comitato si scioglierà, in ogni caso, anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6 - Organi

Sono organi del Comitato:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere e da tre Consiglieri;

Tali organi, designati al momento della costituzione del Comitato, rimarranno in carica fino allo scioglimento del Comitato o alla sostituzione degli stessi per dimissioni o per cessazione dalla carica per qualsiasi ragione.

Art. 7 - Assemblea

L'organo decisionale del Comitato è l'Assemblea dei soci promotori e dei soci sostenitori, la quale costituisce anche organo di indirizzo del Comitato.

Compiti dell'Assemblea sono quelli di:

- individuare le linee programmatiche dell'attività del Comitato;
- approvare il bilancio e i rendiconti finanziari;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento del Comitato;
- deliberare sull'utilizzo delle eventuali risorse patrimoniali residue presenti al momento dello scioglimento del Comitato;
- deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo del Comitato.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente con comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. La convocazione può essere effettuata anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comitato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data e orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può essere convocata anche previa richiesta scritta, da recapitare al Consiglio Direttivo almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione, di 1/3 dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea potrà validamente riunirsi anche in videoconferenza mediante l'utilizzo di mezzi digitali, purché nella convocazione sia esplicitato l'impiego di tali mezzi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché si siano espressi favorevolmente almeno la metà dei soci promotori presenti. Fanno eccezione le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto e quelle riguardanti lo scioglimento del Comitato, per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti e di 2/3 dei soci promotori presenti.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Tesoriere e dai tre Consiglieri indicati inizialmente nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del Comitato e, in particolare:

- individua il programma dettagliato dell'attività del Comitato conformemente alle linee indicate dall'Assemblea degli aderenti;
- delibera sulle domande di ammissione al Comitato da parte dei soci sostenitori;
- cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci sostenitori con i relativi dati;
- cura la corretta tenuta della contabilità e predispone il bilancio e il rendiconto da sottoporre all'Assemblea degli aderenti.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, da recapitarsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione indicando la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, ai fini della deliberazione, il voto del Presidente avrà valore doppio.

Il Consiglio direttivo può deliberare di cooptare nuovi membri, contestualmente aumentando il numero dei suoi componenti così come definito nell'atto costitutivo, ovvero di sostituire i propri componenti cessati per qualunque ragione dalla carica.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale del Comitato.

Il Presidente ha il potere di:

- convocare e presiedere l'Assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- rappresentare il Comitato in giudizio e nei rapporti con i terzi;
- stipulare contratti per conto del Comitato secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo;
- firmare gli atti e i provvedimenti riguardanti l'attività del Comitato;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il Vice Presidente

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e sino alla cessazione dell'impedimento o dell'assenza, ovvero fino alla nomina da parte del Consiglio Direttivo di nuovo Presidente, le attribuzioni del Presidente medesimo sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del Comitato.

Esso cura tutte le questioni economiche e finanziarie riguardanti il Comitato medesimo e, in particolare, ha il potere di ricevere tutti gli incassi e di rilasciarne quietanza, nonché di effettuare tutti i pagamenti in nome e per conto del Comitato.

Lo stesso individua primario istituto bancario presso cui aprire un conto corrente presso cui depositare le entrate ed addebitare le spese, così da garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari e per assicurare la corretta gestione dei contributi raccolti.

Art. 12 - Risorse economiche

Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- fondo di dotazione iniziale dei soci fondatori;
- quote associative versate dai soci sostenitori;
- oblazioni volontarie dei promotori e degli aderenti;
- raccolta fondi mediante pubbliche sottoscrizioni;
- donazioni, contributi, liberalità e oblazioni ricevute;
- altre riserve accantonate.

Art. 13 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

Art. 14 - Destinazione del patrimonio residuo

Se alla data di scioglimento o di estinzione del Comitato vi saranno delle risorse patrimoniali residue, queste potranno essere devolute ad altre finalità così come individuate previa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 15 - Controversie

Qualunque controversia tra soci, o tra i soci e il Comitato, con riguardo all'esecuzione e interpretazione del presente Statuto e comunque alle attività del Comitato, è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Trieste.


Art. 16 - Rinvio

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente atto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile.


Trieste, 4 marzo 2022.

FIRME


WILLIAM STARC




Elena Dechiel




GABRIELLA ROBBA



ERASMO RAO



ANDREA WEHRENFENNIG



BRUNA GREGO

